

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.R.O.E.

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Denominazione

1.1. E' costituita l'Associazione denominata

“Associazione Nazionale Italiana delle Aziende di Recupero di Oli e Grassi Vegetali ed Animali Esausti – A.R.O.E.”

1.2. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche, imprese, società ed enti operanti nel settore del trattamento e recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti, che abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo del suddetto settore e che non appartengano ad altre associazioni analoghe.

1.3. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico o religioso e non ha alcun fine di lucro.

ARTICOLO 2

Scopi dell'Associazione

2.1. Scopi dell'Associazione sono:

- a. rappresentare e tutelare gli interessi morali, scientifici, produttivi ed economici degli associati nei confronti delle istituzioni e delle Amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, in relazione al carattere particolare dell'attività, nell'interesse degli associati ed a vantaggio della collettività;
- b. promuovere nel Paese e particolarmente presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili derivanti da una corretta politica di recupero ecologico;
- c. favorire lo sviluppo delle attività degli associati anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
- d. rendere di pubblica ragione la posizione dell'Associazione nei riguardi dei problemi che direttamente ed indirettamente interessano il settore del trattamento e del recupero degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura del recupero ecologico come strumento di progresso.

2.2. L'Associazione, nell'ambito del proprio settore di competenza, assolve le seguenti funzioni:

- a. assistere le attività degli associati in ogni settore di interesse, anche stipulando nei limiti delle sue competenze accordi di carattere generale;
- b. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli iscritti ed intensificare fra essi la collaborazione costruttiva;

- c. provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali del settore e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti;
- d. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promovendone altresì la nomina, ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
- e. organizzare direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi relativi al settore, anche di generale interesse;
- f. studiare, predisporre e presentare progetti di legge, regolamenti e comunque normative nell'ambito del recupero degli oli e grassi vegetali esausti;
- g. agire, resistere, intervenire in giudizio ed in genere svolgere qualunque attività di carattere giurisdizionale a tutela degli interessi degli Associati e della categoria.

2.3. Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione può dar vita, partecipare o contribuire a consorzi, associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in genere ad Organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge nonché compiere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

ARTICOLO 3

Sede

L'Associazione ha sede in Via Resistenza n. 121/4-A – 20090 Buccinasco (MI)

ARTICOLO 4

Segni distintivi

4.1. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Associazione potrà avvalersi di segni distintivi o sigle che ne permettano una chiara ed agevole individuazione.

4.2. Tutti i materiali propagandistici e/o pubblicitari contenenti il marchio e/o il logo sono di esclusiva proprietà dell'Associazione.

4.3. L'uso dei materiali contraddistinti dal marchio e/o dal logo può essere concesso gratuitamente agli Associati, che si impegnano ad utilizzarli in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

4.4. L'Associato che, per qualunque motivo, perda tale qualità, è obbligato alla restituzione di tutti i materiali di proprietà dell'Associazione ed a cessarne immediatamente l'uso.

4.5. Per il raggiungimento degli scopi associativi potranno essere utilizzati mezzi di diffusione dell'informazione sia stampata che radio o tele-trasmessa.

ARTICOLO 5

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione ha:

- a. il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b. l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c. l'obbligo di disciplinare il rapporto associativo e delle modalità associative in modo uniforme, volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli Associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;
- d. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e. l'obbligo di garantire la libera eleggibilità degli Organi amministrativi ispirandosi ai seguenti principi:
 - o principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, cod. civ.;
 - o sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
 - o definizione dei criteri per l'ammissione ed esclusione dei Soci;
 - o definizione dei criteri e delle forme di pubblicità più idonee per le convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f. in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6

Soci

6.1. Fermo il disposto dell'art. 1, sono ammessi a partecipare all'Associazione tutti coloro che, trovandosi in una delle condizioni previste al successivo comma 3 e possedendo i requisiti tecnici e/o scientifici previsti dal regolamento, ne accettano incondizionatamente lo Statuto e partecipano alla vita associativa apportando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

6.2. Il numero degli associati all'Associazione è illimitato.

6.3. I soci che compongono l'Associazione si distinguono in FONDATORI, EFFETTIVI, ADERENTI, ONORARI E BENEMERITI:

- a. sono soci FONDATORI quelli che risultano dall'Atto costitutivo dell'Associazione;
- b. sono soci EFFETTIVI tutti coloro che
 - o esercitino un'attività di cui all'articolo 1 del presente statuto sotto forma di impresa
 - o siano in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1
 - o siano stati accettati dal Comitato Direttivo e siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
- c. sono soci ADERENTI tutti quei soggetti, non organizzati sotto forma di impresa ma comunque operanti nel settore del recupero, condividono le finalità dell'Associazione e desiderano aderire alle sue attività, partecipando direttamente o mediante contribuzioni, anche di carattere straordinario, alle stesse;
- d. sono soci ONORARI tutti coloro che, persone fisiche, Società od Enti, pur non avendo i requisiti per partecipare all'Associazione in qualità di soci effettivi, ne condividano gli scopi e le finalità e si siano distinti per le attività promozionali e/o divulgative svolte a favore dell'Associazione o abbiano contribuito alla sua crescita e alla diffusione dei suoi scopi, anche mediante contribuzioni in denaro, in natura o in servizi;
- e. sono soci BENEMERITI tutti coloro che, persone fisiche, Società od Enti, pur non avendo i requisiti per partecipare all'Associazione in qualità di soci effettivi, ne condividano gli scopi e le finalità e partecipino con contributi finanziari di rilievo alle iniziative, anche di carattere straordinario, promosse dall'Associazione.

6.4. Le categorie associative non sono cumulabili in capo ad un unico soggetto.

6.5. L'iscrizione, effettuata a norma del seguente art. 7, obbliga il Socio per un biennio, con decorrenza dal primo giorno del semestre solare in cui è avvenuta.

6.6. Se il Socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, l'iscrizione si intende rinnovata per un successivo biennio e così di seguito.

ARTICOLO 7

Procedura di ammissione

7.1. La richiesta di ammissione alla qualità di Socio viene formulata dal richiedente, sotto la sua personale responsabilità, su un modulo appositamente predisposto dall'Associazione, recante:

- a. il possesso dei requisiti per l'ammissione ad una delle categorie di cui all'art. 6.3, lettere b), c), d) od e);
- b. l'impegno del richiedente a versare, ove ammesso, la quota associativa di iscrizione e l'intera quota annuale per l'anno in corso, indipendentemente dal periodo in cui il richiedente viene ammesso all'Associazione;
- c. l'accettazione incondizionata, in caso di ammissione, di tutte le disposizioni Statutarie e regolamentari associative;
- d. l'impegno del richiedente, a tutti gli effetti di legge e Statutari, di uniformarsi a tutte le deliberazioni ed impegni assunti dai competenti Organi sociali;
- e. l'obbligo del richiedente di fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati, di carattere non riservato, che siano richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'interesse generale delle aziende consociate;
- f. l'impegno a mantenere la richiesta di associazione per 90 giorni dalla sua presentazione.

7.2. La richiesta di cui al precedente art. 7.1. viene sottoposta al Comitato Direttivo, che, previe le verifiche che riterrà opportune, deve pronunciarsi con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti in merito all'ammissione del richiedente nella categoria richiesta entro e non oltre il termine di cui all'art. 7.1, lettera f). Il predetto termine può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di chiarimento e/o documenti e riprende a decorrere dal momento della presentazione dei chiarimenti richiesti.

7.3. L'ammissione alle categorie di Soci di cui all'art. 6.3, lettere b), c), d) od e) viene proclamata dal Presidente dell'Associazione, che assegna al richiedente il termine per il versamento della quota associativa d'iscrizione e della quota associativa per l'anno in corso.

7.4. Il richiedente che, pur ammesso, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote nel termine assegnato a norma del precedente comma, decade dall'ammissione.

7.5. Al momento del versamento delle quote, l'Associato deve confermare gli impegni assunti a norma del comma 7.1.

ARTICOLO 8

Quote associative

- 8.1. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale rappresentata da un contributo annuo i cui ammontare vengono determinati, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea.
- 8.2. Per il primo anno, i contributi possono essere stabiliti dall'Assemblea costituente.
- 8.3. L'esercizio di tutte le facoltà attribuite ai Soci dal presente Statuto e dai Regolamenti è subordinata alla regolarità contributiva.
- 8.4. Il socio che non provvede ai versamenti dovuti nel termine fissato è automaticamente sospeso dalla qualità di Associato e dalle cariche eventualmente ricoperte.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Socio

- 9.1. La qualità di Socio si perde per dimissioni, a norma dell'art. 6.6, per decadenza, radiazione od espulsione.
- 9.2. Decade dalla qualità di Socio colui che perde i requisiti di cui agli artt. 1 e 6 con decorrenza dal giorno in cui si verifica l'evento.
- 9.3. E' radiato il Socio che non effettua il pagamento della quota sociale entro 60 giorni dal termine fissato dal Comitato Direttivo.
- 9.4. E' espulso il Socio che abbia commesso fatti disonorevoli che abbiano recato danno morale o materiale all'Associazione o sia stato sottoposto a procedure concorsuali.
- 9.5. Le delibere relative alla perdita della qualifica di Socio saranno prese dal Comitato Ristretto dei Soci Fondatori, su proposta del Presidente, con il parere favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Comitato Direttivo stesso.
- 9.6. Il socio dimesso, decaduto, radiato o espulso perde ogni diritto sul fondo comune indiviso, restando comunque obbligato al pagamento di tutti i contributi e delle quote dovute.
- 9.7. Ove le cause di perdita della qualità di Socio riguardino un Socio Fondatore, la deliberazione di cui al precedente art. 9.5 è assunta dal Comitato Ristretto dei Soci Fondatori con la maggioranza dei tre quarti degli aventi titolo, con esclusione dell'interessati che non può partecipare alla seduta.

CAPO III

ORGANI ALL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

Organi sociali

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato ristretto dei Soci Fondatori;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente

10.2. Sono altresì Organi dell'Associazione, se nominati:

- i Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei conti

ARTICOLO 11

Assemblea dei Soci

11.1. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria e straordinaria, su convocazione del Presidente.

11.2. L'Assemblea in sede ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

11.3. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. discute ed approva i programmi di massima delle attività associative;
- c. nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- d. nomina i Probiviri;
- e. nomina il Collegio Sindacale;
- f. nomina l'Assistente alla presidenza;
- g. nomina il responsabile del Centro studi;
- h. può designare i soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività;
- i. delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non compete al Comitato Direttivo.

11.4. L'Assemblea in sede straordinaria:

- a. delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale di natura straordinaria inerente la vita dell'Associazione;
- b. delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
- c. delibera la liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- d. nomina i liquidatori.

ARTICOLO 12

Convocazione delle Assemblee

12.1. Le Assemblee vengono convocate mediante avvisi inviati ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o tramite strumenti informatici ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 445 del 2000 almeno 15 giorni prima della data stabilita e recanti la firma, o la sottoscrizione informatica certificata, del Presidente.

12.2. In caso di particolare e motivata urgenza e sempre che nessuno degli Associati vi si opponga, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

12.3. Il Comitato Direttivo potrà utilizzare, oltre agli strumenti enunziati all'art. 12.1, ogni altro mezzo ritenuto idoneo per informare tutti i Soci.

12.4. L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno successivo ma almeno ventiquattro ore dopo, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

12.5. L'Assemblea dovrà comunque essere convocata:

- qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, ovvero
- qualora ne facciano richiesta tanti Soci iscritti nelle categorie di cui all'art. 6.3 commi a) e b) che rappresentino almeno un terzo degli iscritti aventi titolo, in regola con il versamento delle quote associative.

ARTICOLO 13

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sarà validamente costituita:

- in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

13.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti contando soltanto i voti positivi e negativi, esclusi pertanto i votanti astenuti. Per la nomina delle cariche sociali si voterà a maggioranza relativa. Per le modifiche dello Statuto sociale occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

13.3. L'Assemblea elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, e la stesura di apposito verbale. In caso di disaccordo, le cariche spettano ai due Soci Fondatori più anziani.

13.4. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, mentre il diritto di voto spetta soltanto ai Soci iscritti nelle categorie di cui all'art. 6 commi a) e b), purché in regola con le quote sociali. Qualora il socio non sia una persona fisica, avrà diritto di partecipazione all'Assemblea il legale rappresentante o altra persona all'uopo designata, purché amministratore, socio, dipendente o collaboratore della società.

13.5. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci, che hanno diritto al voto, possono farsi rappresentare da altro socio munito della relativa delega. Il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo non possono essere portatori di delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 14

Comitato Ristretto dei Soci Fondatori

14.1. Il Comitato Ristretto dei Soci fondatori è convocato a norma dell'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4 dello Statuto.

14.2. Il C.R.S.F. è presieduto dal Socio Fondatore o suo legale rappresentante più anziano e delibera:

- sull'espulsione a qualunque titolo di altri Soci Fondatori a norma dell'art. 9.7 dello Statuto.

14.3. Nel caso in cui il C.R.S.F. sia chiamato a deliberare a norma dell'art. 9.7, il relatore viene designato di diritto nella persona del Presidente dell'Associazione.

14.4. Le deliberazioni assunte dal C.R.S.F. nell'ambito delle proprie competenze statutarie sono vincolanti per tutti i Soci e per gli Organi Sociali e non possono essere disattese.

ARTICOLO 15

Comitato Direttivo

15.1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri, non inferiore a cinque e non superiore a dieci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di nomina. Essi durano in carica per tre anni e sono direttamente rieleggibili e possono essere anche non soci.

15.2. Il Comitato Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, determinandone i poteri. Potrà, inoltre eleggere nel suo seno uno o più Vice-presidenti e un tesoriere.

15.3. Su proposta dell'Assistente alla presidenza, potrà nominare un Addetto alla segreteria, scelto anche fra i non soci.

ARTICOLO 16

Competenze del Comitato Direttivo

16.1. I compiti del Comitato Direttivo sono:

- a. deliberare ad attuare i programmi di attività annuale, sulla base degli indirizzi generali dati dall'Assemblea;
- b. predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuale;
- c. predisporre gli atti e i contratti di sua competenza e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d. predisporre l'ordine del giorno per l'assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- e. assegnare i compiti ai suoi membri;
- f. fissare le mansioni agli associati in seno all'Associazione;
- g. autorizzare il Presidente ad agire e/o a resistere in giudizio;
- h. deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci a norma dell'articolo 7 dello Statuto;
- i. deliberare sull'espulsione a qualunque titolo dei Soci che non siano Soci Fondatori.

16.2. Per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, il Comitato Direttivo può delegare uno o più dei suoi membri, precisando l'ambito e la durata della delega, fermo l'obbligo di rendiconto in capo al Delegato. La delega può essere rinnovata o prorogata per il tempo strettamente necessario all'assolvimento dell'incarico.

ARTICOLO 17

Convocazione del Comitato Direttivo e modalità di svolgimento delle sedute

17.1. Le modalità di convocazione del Comitato Direttivo sono regolate dall'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 dello Statuto. Il termine di preavviso ordinario è ridotto a 5 giorni e quello d'urgenza a 2.

17.2. Il Comitato Direttivo si riunisce:

- a. su convocazione del Presidente, ovvero
- b. qualora almeno un terzo dei suoi membri ne facciano richiesta, ovvero
- c. qualora lo richiedano all'unanimità il C.R.S.F., o i Probiviri o il Collegio dei Revisori.

17.3. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri fra cui il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

17.4. Per ogni argomento all'Ordine del Giorno il Presidente designerà tra i membri del Comitato direttivo un Relatore, il cui nominativo dovrà essere indicato nell'ordine di convocazione, che istruirà l'argomento da discutere e lo esporrà al Comitato prima della votazione.

ARTICOLO 18

Scioglimento del Comitato Direttivo

18.1. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa vengano a cessare contemporaneamente tre o più consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

18.2. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza degli amministratori uscenti e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Comitato Direttivo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Negli stessi limiti, restano immutate le attribuzioni dell'Organo stesso e di ciascuno dei suoi membri, fino alla loro sostituzione.

18.3. Entro 10 giorni dalla notizia della cessazione degli Amministratori, il Presidente uscente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Direttivo. L'Assemblea dovrà tenersi nei 20 giorni successivi.

ARTICOLO 19

Presidente

19.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

19.2. Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti.

19.3. La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell'Associazione continua anche dopo la cessazione dell'incarico e può essere convenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.

19.4. Il Presidente:

- a. provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati;
- c. è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- d. stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva;
- e. garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- f. rappresenta l'Associazione come organo necessario di questa nei rapporti con gli associati e con i terzi, siano essi persone fisiche, Società, Enti, pubbliche Amministrazioni, Organi giurisdizionali ed arbitrali.

19.5. Il Presidente non può assumere la rappresentanza dei singoli associati.

ARTICOLO 20

Ufficio di Presidenza

20.1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Assistente alla Presidenza, dall'Assistente alla Segreteria e dal Tesoriere.

20.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

20.3. L'Assistente alla presidenza, ove nominato:

- a. coadiuva il Presidente nell'esecuzione dell'attività associativa;
- b. è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente;
- d. propone al Consiglio Direttivo l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività;
- e. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

20.4. L'Addetto alla segreteria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- a. provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'Associazione;
- b. provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei soci;
- c. cura la stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e delle assemblee;
- d. cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- e. svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente o dal suo assistente.

20.5. Il Tesoriere dell'Associazione, ove nominato, ha i seguenti compiti:

- a. predispone lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea;
- b. aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso;
- c. cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;
- d. è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti e adempimenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- e. ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'Associazione.

20.6. L'Ufficio di Presidenza non ha rappresentanza esterna e viene coordinato direttamente dal Presidente, che ne decide le modalità di funzionamento, al solo scopo di coadiuvarne l'attività.

ARTICOLO 21

Collegio dei Probiviri

21.1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio composto da 3 Probiviri, di cui uno con funzioni di Presidente, che durano in carica quattro anni e potranno essere rinominati.

21.2. Al Collegio dei Probiviri, se nominati, sono deferite, anche su istanza di una sola delle parti:

- a. le funzioni consultive circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto;
- b. le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto;
- c. le controversie di qualsiasi natura sia organizzativa, sia relativa ad ogni altra questione insorta tra associate e che non si sia potuta definire bonariamente.

21.3. La decadenza dalle cariche sociali può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno provveduto alle elezioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Probiviri si pronunciano in argomento allorché ne siano investiti dal Consiglio Direttivo, oppure di loro iniziativa o su richiesta di un'azienda associata.

21.4. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili, e sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa; nei casi di controversia potranno essere adottate, in considerazione della natura della controversia, decisioni *pro bono et aequo*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 22

Patrimonio comune

22.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b. dalle somme accantonate a qualsiasi titolo, fino al loro utilizzo;
- c. dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- d. da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall'Associazione;
- e. da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati.

22.2. Finché l'Associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune, né pretendere la quota in caso di dimissioni, decadenza, radiazione od espulsione.

22.3. I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione.

ARTICOLO 23

Scioglimento

23.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea a maggioranza di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto.

23.2. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del presente Statuto ed alle norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e seguenti del cod. civ.

ARTICOLO 24

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.

Le delibere degli organi sociali dovranno risultare, a pena di inopponibilità delle stesse agli associati e ai terzi, da appositi libri vidimati e tenuti in osservanza e analogia alle vigenti disposizioni di legge in materia di libri del commercio.

Rozzano (MI), 27 aprile 2005

o o o

Statuto aggiornato e modificato dalle Assemblee Generali Straordinarie del

17 aprile 2012 e 16 luglio 2013